

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 9 novembre 1999, n. 5383.
Autorizzazione esercizio residenza sanitaria assistenziale della «Faleria» S.r.l. denominata «Sorrentino» sita in Faleria (Viterbo), via Falisca, 21 Pag. 18
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 9 novembre 1999, n. 5384.
Autorizzazione esercizio residenza sanitaria assistenziale del «Centro di Sanita» S.r.l., denominata Calle dei Corsi A-B, sita in Toriupara di Mentana (Roma), via Valle dei Corsi n. 60 Pag. 19
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 9 novembre 1999, n. 5386.
Concessione mineraria di acqua minerale denominata «Pantano» in territorio del comune di Castellforte, provincia di Latina Pag. 21
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 9 novembre 1999, n. 5387.
Rinnovo concessione mineraria delle sorgenti di acqua termominerale denominata «Caracciolo S. Antonio» sita in territorio del comune di Castellforte, provincia di Latina. Pag. 24
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 9 novembre 1999, n. 5402.
Legge regionale n. 33/1987 e successive modifiche, art. 11, 12° e 13° comma, comune di Civitavecchia. Determinazione Giunta regionale su alloggi di edilizia residenziale pubblica da destinare in via prioritaria alla categoria di cittadini «anziani» con conseguente graduatoria speciale ... Pag. 25
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 9 novembre 1999, n. 5422.
Comune di Artena (Roma). Variante al piano regolatore generale zona Valtegelata con nuova destinazione A «S.3, servizi ricettivi e impianti sportivi privati». (Delibera consiliare n. 41 del 28 giugno 1999). Restituzione Pag. 26
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 23 novembre 1999, n. 5580.
Legge regionale 1° luglio 1996, n. 25. Modifica e integrazione alla delibera n. 3702 del 6 luglio 1999 Pag. 26
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 28 settembre 1999, n. 1292.
Comune di Bolsena (Viterbo). Concessione edilizia in deroga alle N.T.A. del piano regolatore generale per «ampliamento della farmacia del dott. Lanzi» Pag. 27
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 18 ottobre 1999, n. 1342.
Comune di Rieti. Lavori di ristrutturazione e sistemazione della distribuzione zona Campolontano, quartiere residenziale P.L. Mariani e Campolontano est. Adeguamento e potenziamento delle opere di adduzione. Decreto Presidente della Giunta regionale n. 585/1999 del 9 aprile 1999 di costituzione di servizi. Rettifica Pag. 28
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 18 ottobre 1999, n. 1344.
Consorzio acquedotti riuniti degli Aurunci. Potenziamento opere di presa delle sorgenti Acqua Candida e Vaccareccia nei terreni siti in agro di Cervaro. Determinazione dell'indennità di esproprio e di asservimento Pag. 29
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 18 ottobre 1999, n. 1348.
Iscrizione all'albo degli enti ausiliari, senza fini di lucro, che gestiscono strutture di riabilitazione per tossicodipendenti di cui all'art. 116 del D.P.R. 9 ottobre 1999, n. 309 della sede operativa dell'associazione «Progetto Uomo Sud-Pontino», sita in Formia (Latina), via Appia, lato Napoli, 110 Pag. 31
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 26 ottobre 1999, n. 1679.
Comune di Sezze (Latina). Variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, proposta con deliberazione consiliare n. 46 del 22 maggio 1998, legge regionale n. 20/1997, art. 14, comma 8, legge regionale n. 52/1998. Approvazione Pag. 32
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 26 ottobre 1999, n. 1680.
Comune di Macusa (Latina). Variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, proposta con deliberazione consiliare n. 70 del 22 dicembre 1997, art. 14. Struttura ricettiva «Casal dei Lupi». Approvazione Pag. 34
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 4 novembre 1999, n. 1714.
Comune di Broccostella (Frosinone). Variante al piano regolatore generale per la realizzazione di strutture ricettive in zona agricola estensiva E/1, in attuazione del disposto dell'art. 14 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20. Restituzione. Pag. 36
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 9 novembre 1999, n. 1730.
Comune di Contigliano (Rieti). Programma degli interventi per la ricettività, variante urbanistica. Deliberazione consiliare n. 18 del 26 febbraio 1998 individuata al catasto foglio 35, part. 383. Legge regionale n. 20/1997, art. 14, comma 8 Pag. 36
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 11 novembre 1999, n. 1747.
Bilancio di previsione 1999. Variazione di bilancio. Pag. 37
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 15 novembre 1999, n. 1748.
Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali: «Peter Pan» cooperativa sociale a responsabilità limitata onlus con sede in Viterbo (R. 386) Pag. 38

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

9 NOV. 1999

ADDI' - 9 NOV. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angelo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

COSENTINO - AMATI - FEDERICO - HERMANIN - MARRONI - META

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 5386

OGGETTO: Concessione mineraria di acqua minerale denominata "PANTANO" in territorio del Comune di Castelforte, provincia di Latina.



SCHEMA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Concessione mineraria di acqua minerale denominata "PANTANO" in territorio del Comune di Castelforte, provincia di Latina.

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico e Attività Produttive;
- VISTO il R.D.29 luglio 1927, n.1443;
- VISTO il R.D.L.15 giugno 1936, n.1347;
- VISTA la legge 7 novembre 1941, n.1360;
- VISTO il D.P.R.28 giugno 1955, n.620;
- VISTO il D.P.R.14 gennaio 1972, n.2;
- VISTO il D.P.R.24 luglio 1977, n.616;
- VISTA la L.R.2 maggio 1980, n.30 e successive modificazioni;
- VISTA la L.R.26 giugno 1980, n.90;
- VISTA la L.R.23 luglio 1993, n.31;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;
- VISTE le istanze 15 dicembre 1997 e 15 aprile 1999, con le quali la PROVES s.r.l. (codice fiscale 01686420595), - con sede in Castelforte (LT), Via Risorgimento, n.19 -, ha chiesto la concessione mineraria di acqua minerale denominata "PANTANO" sita in territorio del Comune di Castelforte, provincia di Latina;
- VISTO l'avviso inserito sotto il n.988, pagine 939 e 940, del Foglio Annunzi Legali della Provincia di Latina n.50 del 9 luglio 1999, con il quale è stato reso noto che le citate istanze 15 dicembre 1997 e 15 aprile 1999 sarebbero state pubblicate per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 12 luglio 1999 all'Albo Pretorio del Comune di Castelforte, provincia di Latina, corredate del pertinente piano topografico;
- VISTA la relata 29 luglio 1999 del Comune di Castelforte, dalla quale risulta che le menzionate istanze 15 dicembre 1997 e 15 aprile 1999 ed il relativo pertinente piano catastale, sono stati pubblicati all'Albo Pretorio Comunale dal 12 luglio 1999 al 27 luglio 1999, senza dare luogo ad opposizioni o reclami;
- CONSIDERATO che le istanze stesse, con nota prot.n.4429 del 30 giugno 1999, - ai sensi dell'art.4 del D.P.R.28 giugno 1955, n.620 -, sono state comunicate all'Amministrazione Provinciale di Latina, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Latina ed al Comune di Castelforte, per formulare eventuali osservazioni in merito al rilascio della chiesta concessione;



5386

- 9 NOV. 1999

- VISTA la nota prot.n.13889 del 15 luglio 1999, con la quale la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Latina comunica che non ha alcuna osservazione da formulare in merito al conferimento della concessione "de qua";
- VISTE le relazioni idrogeologiche datate 21 novembre 1997 e 20 aprile 1999 concernenti i pozzi di acqua minerale oggetto della concessione mineraria denominata "PANTANO" in territorio del Comune di Castelforte (LT), prodotte ai sensi dell'art.10 della L.R.26 giugno 1980, n.90;
- RITENUTO che ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, 36, 37, 38 e 39 della predetta legge regionale 26 giugno 1980, n.90, occorre procedere alla costituzione delle zone di protezione igienico-sanitaria e di protezione ambientale a tutela delle falde di acqua minerale oggetto della concessione mineraria denominata "PANTANO" del territorio del Comune di Castelforte, provincia di Latina;
- RILEVATO che sussistono i presupposti tecnici per la costituzione e delimitazione delle relative zone di protezione di cui all'art.10 della L.R.90/80, contestualmente al conferimento della concessione mineraria "de qua";
- VISTO la relazione tecnico-finanziaria ed il progetto presentati dalla PROVES s.r.l., a corredo dell'istanza datata 15 aprile 1999;
- RITENUTO che dagli accertamenti e dall'esame della relazione tecnico-finanziaria e degli elaborati grafici, il progetto di cui trattasi, consistente nella realizzazione di un moderno stabilimento di imbottigliamento, assicura una razionale valorizzazione e utilizzazione delle risorse idrominerali e che, quindi, possono essere approvati, per la parte strettamente mineraria;
- VISTO il pertinente verbale di delimitazione redatto in data 8 settembre 1999 e l'allegato relativo piano catastale alla scala 1:2.000, dai quali risulta che l'area della chiesta concessione misura Ha 13.20.68 (ettari tredici, are venti e centiare sessantotto);
- CONSIDERATO che la richiedente PROVES s.r.l., risulta essere in possesso dei requisiti tecnico-economici, necessari per la conduzione dell'impresa mineraria;
- VISTO il parere espresso dalla Commissione Regionale Consultiva per le Acque Minerali e Termali, nella seduta del 15 settembre 1999;
- CONSIDERATO in base alle risultanze degli accertamenti istruttori, nonché per la congruità del programma presentato dalla PROVES s.r.l., che sussistono i requisiti di legge per il conferimento della chiesta concessione e che la stessa abbia la durata di anni trenta;

all'unanimità:

DELIBERA

Art.1 = Alla PROVES s.r.l. (codice fiscale 01686420595), - con sede in Castelforte (LT), Via Risorgimento n.19 -, è rilasciata la concessione mineraria dei pozzi di acqua minerale denominata "PANTANO" sita in territorio del Comune di Castelforte, provincia di Latina, per la durata di anni trenta, a decorrere dalla data della presente deliberazione.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Art.2 = L'area della concessione, che sarà denominata "PANTANO", è segnata con linea perimetrale rossa continua sul piano catastale alla scala 1:2.000, ed è descritta nel verbale di delimitazione nelle premesse citati; piano e verbale che si allegano alla presente deliberazione per formarne parte integrante.

L'area, come sopra delimitata, ha una estensione di Ha 13.20.68 (ettari tredici, are venti e centiare sessantotto).

Art.3 = La relazione tecnico - finanziaria ed il progetto per la realizzazione dello stabilimento di imbottigliamento, presentati, con l'istanza datata 15 aprile 1999, sono approvati per la parte avente carattere strettamente minerario e sono fatti salvi gli eventuali vincoli gravanti sull'area.

Art.4 = Il progetto come sopra approvato, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria, formano parte integrante della presente deliberazione.

Art.5 = Il progetto per la costruzione dello stabilimento, per la parte avente carattere strettamente minerario è da considerarsi di pubblica utilità, - ai sensi dell'art.32 del R.D. 29 luglio 1927, n.1443 -, e le opere programmate vanno realizzate nella loro interezza entro e non oltre il termine di anni tre dalla data di conseguimento delle prescritte autorizzazioni.

Art.6 = La PROVES s.r.l., titolare della concessione mineraria è tenuta:

- a) ad informare ogni quattro mesi, l'Ufficio Acque Minerali e Termali dell'Assessorato allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive dell'andamento dei lavori e dei risultati ottenuti;
- b) a fornire ai funzionari della Regione Lazio i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici che venissero richiesti;
- c) ad attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Autorità regionale, per il controllo ed il regolare sfruttamento delle falde mineralizzate, ed a quelle impartite dall'Autorità sanitaria per l'utilizzo dell'acqua;
- d) ad osservare l'obbligo di provvedere, con misuratori di portata e di conducibilità elettrica alle sorgenti o in prossimità dell'impianto di utilizzazione nonché di pluriografi e termografi ubicati in posizione idonea nell'area di concessione, alla raccolta e conservazione dei dati concernenti sia le portate e le caratteristiche dell'acqua sia la meteorologia della zona di concessione;
- e) ad eseguire ogni sei mesi, alla presenza di un funzionario dell'Ufficio Acque Minerali e Termali, la misurazione della portata dei singoli pozzi;
- f) a corrispondere alla Regione Lazio, a decorrere dalla data della presente deliberazione:
 - il diritto proporzionale annuo anticipato di £.2.500.000 (lire duemilionicinquecentomila) ai sensi dell'art.23 della L.R.26 giugno 1980, n.90, così come modificato dall'art.4 della L.R.22 luglio 1993, n.31;
 - la tassa di concessione regionale di £.3.226.000 (lire tremilioniduecentoventiseimila), ai sensi della L.R.2 maggio 1980, n.30 e successive modificazioni;
- g) a far pervenire alla Regione Lazio Assessorato Sviluppo Economico ed Attività Produttive-Ufficio Acque Minerali e Termali, entro tre mesi dalla data di notifica della presente delibera, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione della delibera stessa all'Ufficio dei Registri Immobiliari.

Art.7 = La concessione mineraria è accordata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Art.8 = Sono costituite ai sensi dell'art.10 della L.R. 26 giugno 1980, n.90, le zone di protezione igienico-sanitaria e di protezione ambientale dei pozzi della concessione mineraria denominata "PANTANO" sita in territorio del Comune di Castelforte, provincia di Latina.

Art.9 = L'estensione della zona di protezione igienico - sanitaria è delimitata con linea perimetrale blu continua, evidenziata con linee parallele blu, mentre l'estensione della zona di protezione ambientale è delimitata con linea perimetrale verde continua, nell'allegata planimetria catastale alla scala 1:2000, che forma parte integrante della presente deliberazione.



[Handwritten signature]

Art.10 = La zona di protezione igienico - sanitaria è sottoposta ai seguenti vincoli:

- a) sono vietate le costruzioni di stalle e di concimaie;
- b) è vietata la dispersione, ovvero l'immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
- c) è vietata la dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- d) la costruzione di strade deve essere effettuata in modo idoneo ad allontanare le acque al di fuori della zona di protezione igienico - sanitaria;
- e) sono vietate la perforazione di pozzi per la ricerca di acque sotterranee, fatte salve le esigenze di ricerca e utilizzo per scopi minerali autorizzati dalla Regione e la costruzione di bacini per la raccolta delle acque, nonché l'apertura di cave;
- f) la costruzione di fabbricati per uso abitazione ed industriale deve essere attuata tenendo presente le seguenti norme:
 - le fondazioni debbono essere del tipo a platea unica continua;
 - le acque scure e chiare debbono essere incanalate in fognoli impermeabili di grès, cemento o altro materiale idoneo, contenuti in un contronubo di cemento poggiato su un masso di fondazione;
 - i fognoli debbono scaricare le acque scure e chiare al di fuori della zona di protezione igienico - sanitaria, secondo i dettami delle vigenti disposizioni in materia;
- g) è vietato il pascolo e lo stazzo di bestiame;
- h) è vietata la concimazione dei terreni con concimi animali o chimici nocivi alla purezza della falda mineralizzata alimentante i pozzi della concessione di acqua minerale "PANTANO".
- i) sono vietate le discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate, nonché lo stoccaggio di rifiuti, reflui prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- l) sono vietati i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli e gli impianti di trattamento dei rifiuti;
- m) è vietato l'insediamento di fognature e pozzi pendenti, per quelli esistenti il Comune dovrà effettuare una verifica sull'attuale stato di tenuta, operare il ripristino dei tratti avariati. Per le fosse a tenuta, le autorità sanitarie competenti dovranno verificare, almeno ogni tre mesi, l'integrità ed il buon funzionamento;
- n) sono vietati gli insediamenti industriali, artigiani, zootecnici ed agricoli aventi attività prevista dal decreto del Ministro della Sanità 5 settembre 1994, riguardante l'elenco delle lavorazioni insalubre.

Art.11 = Entro le zone di protezione ambientale è vietata qualsiasi variazione dell'attuale situazione agricola e morfologica che possa recare danno alla conservazione e qualificazione della falda idromineralizzata alimentante i pozzi oggetto della concessione mineraria "PANTANO".

Art.12 = Copia della presente deliberazione sarà inviata a cura della Segreteria della Giunta Regionale al Comune di Castelforte, ai fini dell'adeguamento degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art.39 della L.R.26 giugno 1980, n.90.

Art.13 = La zona di protezione igienico - sanitaria e la zona di protezione ambientale del bacino che alimenta le falde mineralizzate della concessione denominata "PANTANO" in territorio del Comune di Castelforte, provincia di Latina, sono costituite senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Art.14 = Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997, n.127.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE : F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.to Dott. Saverio GUCCIONE

